



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Primo Referendario (relatore)
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 26 febbraio 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le *“Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”*;

VISTA la propria deliberazione n. 100 del 28 maggio 2025 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025 e, in particolare, il punto 2.3. *“I controlli sugli organismi partecipati”*, che prevede di effettuare le verifiche sull’attuazione dei percorsi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, su un campione di enti - scelti nella fascia demografica più elevata - che hanno approvato il piano di razionalizzazione periodica entro il 31/12/2024;

VISTA l’ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la Relazione di deferimento del Magistrato istruttore (prot. n. 825 del 18/02/2026) sul Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Pietrasanta (LU) con deliberazione consiliare n. 58 del 9/12/2025 e sullo stato di attuazione del Piano precedente, nonché le controdeduzioni dell’ente (prot. n. 948 del 25/02/2026);

VISTA l’ordinanza n. 4/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

CONSIDERATO che l’ente non ha chiesto di partecipare all’adunanza del 26 febbraio 2026;

UDITO il Relatore, dott.ssa Lucia Marra;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Pietrasanta (LU) ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 9/12/2025, il Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 (Piano 2025). È stato dunque rispettato il termine di legge previsto dall’art. 20, comma 4, del TUSP, come pure risultano assolti gli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013. Il Piano è stato trasmesso a questa Sezione in data 12 dicembre 2025 (prot. n. 8593/2025).

Ai fini della approvazione della deliberazione n. 58/2025 risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 267/2000, il parere della competente Commissione consiliare e dell’Organo di revisione.

Fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione l’allegato 1 *“Relazione tecnica prevista dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016”*, l’allegato 2 *“Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell’anno precedente”* e l’allegato 3 *“Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale alla data del 31.12.2024, costituente appendice, ai sensi dell’art. 30 c. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n.201, alla relazione sull’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*.

Gli atti, approvati con delibera consiliare, sono espressione dell’organo che, nel rispetto delle regole organizzative interne, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta.

La ricognizione e l’esame dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 sono stati svolti utilizzando il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del

Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito della sottoscrizione, il 25 maggio 2016, del protocollo d'intesa tra il MEF e la Corte dei conti (d'ora in avanti definite anche "schede MEF"). Si tratta dello schema tipo elaborato, sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal MEF, per gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d.lgs. n.175/2016 - TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del d.l. n. 90 del 2014), da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. L'Ente, peraltro, ha integrato il modello con contenuti liberi che hanno contribuito, in alcuni casi, a rendere più completo il quadro informativo.

Il Piano di revisione ordinaria 2025 si conclude per sei delle nove società a partecipazione diretta con una valutazione di "*mantenimento senza interventi (ndr di razionalizzazione)*". Per le restanti società: i) viene confermata la non sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione in Toscana Energia s.p.a.; ii) viene confermata la prosecuzione del percorso di liquidazione della società Versilia Acque s.p.a.; iii) risultano in via di rimborso le quote sociali relative alla partecipazione in CTT Nord.

PORTAFOGLIO SOCIETARIO DEL COMUNE DI PIETRASANTA AL 31/12/2024
(INFORMAZIONI TRATTE DALLE SCHEDE ANALITICHE RIFERITE ALLE PARTECIPAZIONI DIRETTE)

Società	Partecipazione al 31/12/2024	Esito ricognizione Piano 2025
Pietrasanta Sviluppo Spa	100%	Mantenimento senza interventi
Gaia Spa	8,756%	Mantenimento senza interventi
ERP Lucca Srl	7,35%	Mantenimento senza interventi
CTT Nord Srl	0,493%	Liquidata
Retiambiente Spa	3,138%	Mantenimento senza interventi
CET Scrl	0,553%	Mantenimento senza interventi
Internazionale Marmi e Macchine Carrara	0,61%	Mantenimento
Toscana Energia Spa	0,069%	Alienazione
Versilia Acque Srl in liquidazione	11,46%	Alienazione

In appendice al Piano di revisione è stata allegata la relazione concernente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati a società in house, prevista dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022. La relazione ha riguardato quattro servizi, di cui solo due (parcheggi e refezione scolastica) affidati a società partecipate (Pietrasanta Sviluppo). Non sono stati inclusi nella ricognizione i servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale), la cui verifica, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti d'ambito che hanno affidato i relativi servizi.

L'esame svolto dal M.I. sugli atti richiamati nonché sulla documentazione reperita sul sito istituzionale dell'Ente e delle società partecipate e sulle ulteriori integrazioni fornite dall'Ente in fase istruttoria a seguito degli approfondimenti richiesti (nota Sez. 475 del 27/01/2026 e nota di risposta del 6/2/2026 prot. Sez. 704), ha evidenziato una situazione complessiva di parziale conformità al dettato normativo, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Le conclusioni dell'esame istruttorio sono state rappresentate all'Ente nella relazione conclusiva del M.I., trasmessa (nota Sez. 825 del

18/02/2026) al fine di instaurare il corretto contraddittorio prima del vaglio collegiale nell'odierna adunanza. L'Ente ha inviato le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 948 del 25/02/2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), che costituisce il quadro regolatorio organico della materia, il legislatore si è mosso nella direzione di aumentare la trasparenza del settore, ridurre il numero delle partecipazioni pubbliche e contenerne la relativa spesa.

Una prima ricognizione delle partecipazioni pubbliche è disciplinata dall'art. 24 al fine di una revisione complessiva del perimetro degli organismi societari detenuti direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Essa costituisce, per gli enti territoriali, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'art. 20, comma 1 del TUSP, affianca a tale verifica un analogo monitoraggio con carattere sistematico e pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare annualmente un provvedimento avente ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 20, il provvedimento di revisione deve essere accompagnato da un piano volto alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute. I provvedimenti di revisione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo la tempistica declinata dal comma 11 dell'art. 26 del TUSP, ai sensi del quale *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*

Il combinato disposto degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, del TUSP (espressamente richiamato dall'art. 20 comma 1) fissa i parametri normativi in forza dei quali agli enti pubblici soci è imposto l'obbligo di adottare misure di riorganizzazione delle partecipazioni societarie.

Precondizione per il permanere dell'ente pubblico nella compagine societaria è la verifica positiva circa il duplice requisito di cui all'art. 4 del TUSP della stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nonché della riconducibilità delle attività sociali alle ipotesi enumerate dall'art. 4, co. 2 del TUSP. La decisione relativa al mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, deve essere supportata, quindi, da una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 co.1 TUSP (c.d. «vincolo di scopo pubblico»), nonché con riferimento al tipo di attività svolta dalla stessa, che deve essere suscumbibile in una delle tipologie elencate all'art. 4 co. 2: produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA, realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, servizi di committenza (c.d. «vincolo di attività»). Sono altresì ammesse le ulteriori attività specificamente indicate ai commi da 3 a 9-quater del medesimo art. 4. A giustificazione del mantenimento della partecipazione societaria, infine, deve

essere accertata, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni percorribili (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022).

Verificato il rispetto del vincolo di scopo e del vincolo di attività, la scelta di mantenimento delle partecipazioni, con o senza interventi di razionalizzazione, è determinata dalla sussistenza o meno degli altri fattori di criticità elencati all'art. 20 co. 2 TUSP:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La Sezione ha avuto modo di precisare, anche di recente, che *l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP) rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione* (da ultimo, SRC Toscana, delib. n. 18/2025/VSG).

L'art. 20, comma 4 del TUSP prevede, inoltre, l'obbligo di approvazione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo - di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

Quest'ultima, insieme alla relazione del piano di revisione ordinaria, deve essere trasmessa alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Con riguardo alla competenza relativa all'approvazione dei piani di revisione, in assenza di puntuali prescrizioni normative, la Sezione ritiene che, negli enti locali, l'organo deputato sia il Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e controllo e che, in relazione alla proposta di delibera di approvazione del Piano, sia opportuno acquisire, oltre ai pareri prescritti dall'art. 49 TUEL, anche quello del collegio dei revisori, circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP. Quest'ultimo parere non è previsto dal TUEL in termini di obbligatorietà; tuttavia, la sua acquisizione assume rilievo in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'ente (in tal senso anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2021/VSG).

La trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni di cui all'art. 20 del TUSP

(delib. n. 19/SSRRCO/2020/REF), nella prospettiva di stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (delib. n. 29/SEZAUT/2019/FRG) e fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'onere di segnalare possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.). Inoltre, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2021, ha precisato che *“nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012”*.

L'obbligo di ricognizione periodica è rafforzato da appositi meccanismi sanzionatori. Più in dettaglio, l'art. 20, comma 7, del TUSP, prevede che gli enti locali inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria ex art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonché a sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, *“salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.”*

La cornice normativa di riferimento in cui si inquadra la presente attività di controllo si completa con alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 201 del 2022 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*). Viene in rilievo, precisamente, l'art. 17, comma 5 (in combinato disposto con l'art. 30, comma 2), ai sensi del quale è posto a carico dell'ente locale partecipante l'obbligo di dare conto, nella ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*. L'esigenza di una verifica periodica sulla gestione dei servizi pubblici offerti sul territorio si estende anche ai servizi locali affidati al di fuori dell'*in house*, con riferimento ai quali, l'art. 30, co. 1 e 2, richiede un'apposita relazione ricognitiva della situazione gestionale, aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il rilievo dell'attività volta al costante monitoraggio delle partecipazioni societarie in vista dell'adozione dei provvedimenti annuali di ricognizione richiesti dal legislatore, è particolarmente evidenziato dalla Sezione delle autonomie che ha definito tale adempimento *“l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione”* (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

Il tema è centrale anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come emerge dal Documento di finanza pubblica 2025 e da ultimo dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, trasmesso alle Camere il 2 ottobre 2025. Entrambi i documenti, infatti, in linea con i contenuti del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, hanno ribadito l'esigenza di adottare misure idonee a garantire e rafforzare l'attuazione del quadro giuridico previsto dal TUSP, nell'ottica di favorire la dismissione delle imprese pubbliche non efficienti o non coerenti con le finalità istituzionali degli enti.

2.

Tanto premesso, il Collegio procede alla valutazione del Piano di revisione 2025 approvato dal Comune di Pietrasanta e allo stato di attuazione del precedente piano, verificandone la conformità

ai parametri normativi sopra richiamati, avuto riguardo agli aspetti sia formali che contenutistici e sostanziali.

2.1. Sotto il profilo formale, come già osservato dal M.I. nella relazione conclusiva, si rileva che l'allegato A del Piano 2025 del Comune di Pietrasanta, denominato "Relazione tecnica", contiene in realtà il Piano di razionalizzazione stesso e quindi non presenta contenuti pienamente rispondenti alle finalità cui il documento previsto dal comma 2 dell'art. 20 è preordinato. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe costituire lo strumento funzionale a ricostruire le valutazioni giuridiche ed economiche poste alla base degli esiti dell'attività di revisione formalizzati nel Piano. Più precisamente, la relazione tecnica dovrebbe delineare un quadro analitico per ciascuna società, offrendo non solo i principali dati inerenti all'attività svolta, alla sua organizzazione e al suo andamento economico, ma anche un'analisi critica degli eventuali fattori di rischio per il suo equilibrio finanziario e per gli eventuali riflessi prospettici sugli equilibri dell'ente partecipante.

Nel caso di specie, la sovrapposizione contenutistica della Relazione tecnica con il Piano di razionalizzazione comporta una carenza informativa che, come più volte osservato da questa Sezione (da ultimo delib. n. 180/2025/VSG) non può ritenersi colmata dagli elementi forniti nelle schede di rilevazione MEF, atteso che la forma schematica e sintetica delle stesse, mal si presta alla necessità di approfondire con adeguata analiticità la situazione delle singole società (in tal senso, anche Sezione contr. Marche, deliberazione n. 12/2025/VSG, Sez. controllo Lombardia 315/2025/VSG).

Va riconosciuto che nel Piano approvato dall'Ente alcuni contenuti informativi aggiuntivi risultano inseriti in premessa alla scheda individuale di ciascuna società; tuttavia, essi non appaiono del tutto esaustivi rispetto alle finalità che avrebbero dovuto essere soddisfatte con la redazione di una specifica ed autonoma relazione tecnica. Ciò appare evidente soprattutto in relazione alle motivazioni poste alla base della scelta di mantenimento delle partecipazioni societarie senza interventi di razionalizzazione, ricondotte esclusivamente alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e alla sussistenza del requisito previsto dall'art. 4, comma 2 TUSP (vincolo di attività).

Al riguardo, nel contraddittorio cartolare, l'Amministrazione ha rappresentato che *"In merito alle società operanti nei servizi pubblici locali a rete, quali ATO e RetiAmbiente [...] il mantenimento delle relative partecipazioni non scaturisce da una libera scelta discrezionale, bensì da un obbligo normativo inderogabile, sia nazionale sia regionale, che impone l'adesione ai Gestori Unici d'Ambito. Poiché tale vincolo legislativo preclude ogni valutazione circa l'adozione di modelli gestionali alternativi o la dismissione delle quote, l'analisi condotta dall'Ente ai sensi dell'articolo 20 del TUSP si sposta necessariamente dal piano della scelta strategica a quello della vigilanza tecnica e finanziaria"*.

Sul punto il Collegio ritiene preliminarmente di dover precisare che l'obbligo normativo (artt. 147 e 200 d.lgs. n. 152/2006, l.r. n. 69/2011, artt. 4 e 32) concerne specificamente l'adesione dei comuni all'autorità d'ambito, alla quale poi spetta di individuare, nel rispetto del principio di unicità della gestione, la modalità più opportuna mediante la quale provvedere alla erogazione del servizio. In particolare, con riferimento al servizio idrico, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato come *"il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l'obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura, dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house individuata come gestore dall'ente d'ambito"* (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 10 novembre 2021, n. 7476). Non va sottovalutato, infatti, che le decisioni dell'autorità d'ambito sono assunte tramite votazioni espresse dagli stessi rappresentanti degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalle convenzioni di istituzione degli enti di governo (Consiglio di Stato, sezione quinta,

n.4478/2005; T.A.R. Piemonte, n.1229/2016; deliberazione n. 108/2022/SRCPIE/PAR). Al contempo, peraltro, il Consiglio di Stato ha chiarito che la partecipazione alla compagine societaria non può essere considerata titolo necessario per poter fruire dei servizi erogati dal gestore (sent. sez. V, n. 6862/2022). Un assunto che trova conferma nella previsione di norme statutarie che fissano modalità (e limiti) di un'eventuale vendita/cessione/trasferimento delle azioni detenute dagli enti locali partecipanti (cfr. ad esempio art. 5 dello statuto di Gaia s.p.a. e art. 6 dello statuto di RetiAmbiente s.p.a.), ma anche nella circostanza per cui enti privi della qualità di socio sono ricompresi nel territorio servito dalle società erogatrici dei servizi (ad es. Gaia s.p.a., partecipata da n. 39 comuni, eroga servizi a n. 45 enti).

Ciò posto, la struttura di governance che caratterizza la gestione dei servizi organizzati per ambiti territoriali non può costituire in alcun modo una esimente rispetto all'obbligo previsto in capo all'ente che partecipa alla proprietà del gestore, di effettuare la revisione ordinaria di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, verificando puntualmente tutte le condizioni in presenza delle quali la legge richiede l'avvio di un percorso di razionalizzazione. Tale attività non può non involgere anche una ponderata valutazione in ordine al mantenimento della partecipazione stessa, pur nel pieno rispetto del principio di unicità della gestione sancito dalla normativa nazionale e regionale.

L'attività di revisione ordinaria, quindi, dovrà riguardare con la stessa intensità tutte le partecipazioni, anche quelle relative ai servizi locali a rete (come acqua e rifiuti), non essendo previsto dal dettato normativo alcun trattamento differenziato. Ove le verifiche evidenzino aspetti critici, l'ente socio, anche se titolare di una quota di partecipazione marginale, è chiamato a farsi parte attiva nei confronti degli organi societari, in coordinamento con gli altri enti partecipanti. Non è un caso che le società in house che gestiscono servizi organizzati per ambiti territoriali (caratterizzate dalla partecipazione di un numero elevato di soci) si siano dotate per statuto di organi preordinati ad assicurare un più efficace controllo analogo congiunto. Tali strumenti (come, ad esempio, il Comitato di coordinamento e controllo in GAIA S.p.A., il Comitato unitario in RetiAmbiente S.p.A) costituiscono forme strutturate per l'esercizio coordinato dei poteri non solo di controllo, ma anche di indirizzo da parte dei soci pubblici, al fine di favorire il superamento della debolezza rappresentata dalla eccessiva frammentazione del capitale sociale. Per il tramite di questi veicoli, i soci pubblici titolari del controllo analogo congiunto possono realizzare, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) del TUSP, una eterodirezione coordinata della Società, tale per cui la volontà comune dei soci refluisca in determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi.

2.2. Sotto un profilo sostanziale, il Collegio, prima di procedere all'esame delle singole partecipazioni societarie, rileva alcuni profili di criticità che trasversalmente hanno interessato tutte o quasi le società oggetto di ricognizione.

2.2.1. Assenza di un'analisi dei costi di funzionamento, prodromica alle valutazioni di competenza ex art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP.

Con riguardo alla condizione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f) TUSP, il Comune ha dichiarato, per ciascuna delle partecipazioni societarie per le quali conferma il mantenimento, di non ravvisare esigenze di contenimento dei costi. Dall'esame del Piano, e degli altri documenti acquisiti anche in via d'ufficio, non risulta un'analisi dettagliata dei costi di funzionamento delle singole società, prodromica alle valutazioni di competenza dell'organo decisionale e non risultano in alcun modo esplicitate motivazioni - fondate su dati economico-finanziari o, eventualmente, riferite anche al recupero dei margini di efficienza e di qualità dei servizi - atte a descrivere il percorso logico alla base di una valutazione che escluda la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Nelle controdeduzioni l'Ente al riguardo ha precisato che la partecipazione pulviscolare comporta *"l'impossibilità tecnica e giuridica di influenzare le politiche di spesa o di imporre autonomamente piani di contenimento dei costi di gestione, i quali restano prerogativa dei soci di maggioranza o degli organi d'ambito"*. Tuttavia *"Pur in assenza di poteri decisionali diretti sul budget delle società, il Comune verifica costantemente che i riflessi economici di tali gestioni rimangano compatibili con gli equilibri del bilancio comunale, ritenendo che, data l'esiguità della quota, l'attuale assetto non pregiudichi la stabilità finanziaria dell'Ente e non richieda, allo stato attuale, azioni di razionalizzazione che risulterebbero comunque prive di efficacia pratica."*

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato, precisando che le analisi e le verifiche cui l'Ente ha fatto riferimento avrebbero dovuto trovare evidenziazione all'interno del Piano di revisione. Inoltre, in relazione alla *"efficacia pratica"* di eventuali azioni di razionalizzazione, richiama quanto già precisato al punto 2.1.

2.2.2. Mancata precisazione della natura dei contributi in conto esercizio nella voce A5 del conto economico ai fini del calcolo del fatturato ex art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, TUSP, tra gli indicatori da considerare ai fini della verifica delle condizioni per l'adozione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, rientra il requisito del fatturato relativo al triennio precedente che deve mantenersi in media superiore a 1 milione di euro (lett. d). L'importo da considerare – per le attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci *"A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni"* e *"A5) Altri ricavi e proventi"*, voce nella quale devono essere contabilizzati separatamente anche eventuali contributi in conto esercizio.

Al riguardo si rileva che l'Ente in sede di compilazione delle schede individuali delle società partecipate, pur valorizzando il campo relativo ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, ha ommesso di dare adeguata illustrazione della natura di tali poste e delle motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione. Tali esigenze informative sono state rappresentate anche negli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"* elaborati dal MEF e dalla Corte dei conti.

2.2.3. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (art. 11, co. 2 e 3): carenze motivazionali negli atti di nomina

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 TUSP, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, di norma, dovrebbe essere costituito da un amministratore unico, salvo che l'assemblea dei soci, con delibera motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, adotti la scelta di un organo collegiale composto da tre o cinque membri. Tutte le società a controllo pubblico di cui il Comune detiene una quota di partecipazione (ad eccezione di Pietrasanta Sviluppo s.p.a.) presentano un consiglio di amministrazione con la conseguenza che il superamento generalizzato dell'indicazione prescrittiva contenuta nell'art. 11 TUSP sfuma il carattere eccezionale e derogatorio di tale assetto di governance. Inoltre, negli atti di nomina, non sempre è risultato assolto l'obbligo motivazionale rafforzato (art. 11, co. 3) che esige che le ragioni di adeguatezza organizzativa vengano corroborate da elementi informativi analitici e oggettivi, idonei a dimostrare sotto un profilo sostanziale tale canone giuridico.

Nelle controdeduzioni l'Ente al riguardo ha precisato che *"la scelta di adottare un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico è assunta a maggioranza dalle assemblee dei soci. Essendo tale assetto determinato dalla volontà assembleare prevalente, si ritiene che l'onere di adeguamento*

alle prescrizioni dell'art. 11 TUSP, nonché il relativo obbligo motivazionale, debbano essere indirizzati direttamente alle società interessate o all'organo decisionale collegiale, piuttosto che al singolo socio".

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente e richiama quanto già precisato al punto 2.1.

3. Osservazioni specifiche sulle singole società.

3.1. Pietrasanta Sviluppo S.p.A. (socio unico)

La società "Pietrasanta Sviluppo S.p.A. – a socio unico", il cui intero capitale sociale è detenuto dal Comune di Pietrasanta, è stata costituita con deliberazione consiliare n. 11 del 3/3/2008. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'oggetto sociale è individuato prioritariamente nella gestione e valorizzazione del patrimonio urbano (in particolare, gestione e realizzazione di aree urbane, costruzione e gestione di immobili di proprietà del Comune, costruzione, manutenzione e gestione delle reti). Dalla Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio e dal Piano all'esame, si evince che negli anni (anche nel corso del 2024), l'attività della Società si è concentrata, in realtà, sulla gestione di alcuni specifici servizi pubblici: refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e i nidi comunali; vigilanza e accertamento delle violazioni sulle aree di sosta a pagamento; gestione dello stabilimento balneare comunale "Bagno Pietrasanta" e del bar-ristorante annesso. In continuità con quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022, la Società ha inoltre proseguito nel servizio di supporto alle attività comunali di verifica e controllo della regolarità delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e delle esposizioni pubblicitarie, nonché nel supporto alle attività di accertamento, indagine e rilevazione delle situazioni di elusione ed evasione dei tributi comunali. Nella maggior parte dei casi, le attività svolte si discostano dalla missione *core* prevista nello Statuto; tuttavia, esse paiono riconducibili al perimetro definito all'art. 5, comma 2, lett. c) del medesimo atto che estende l'oggetto della Società allo "*svolgimento di qualsiasi servizio di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione*".

La Pietrasanta Sviluppo S.p.A. è correttamente qualificata nel Piano 2025 come società in house, rispondendo ai requisiti previsti per legge dall'art. 4, co. 4 e dall'art. 16 TUSP. In quanto società a controllo pubblico è altresì assoggettata ai vincoli e agli obblighi specifici previsti per tali società.

L'Ente ad esito dell'analisi sulle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ha espresso per Pietrasanta Sviluppo S.p.A. una valutazione finale di "*mantenimento senza interventi*".

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il M.I., a conclusione dell'esame istruttorio, aveva ritenuto di segnalare gli aspetti di seguito dettagliati.

3.1.1. Rispetto del vincolo di scopo previsto dall'art. 4 comma 1 del TUSP

Tra le attività svolte dalla Società per conto del Comune di Pietrasanta vi è la gestione dello stabilimento balneare comunale "Bagno Pietrasanta" e del bar-ristorante annesso, attività che pesano rispettivamente per il 17,5% e l'1,93% del complesso dei ricavi. Con nota istruttoria Prot. Sez. n. 475 del 27/01/2026 il Magistrato Istruttore chiedeva all'Ente l'invio del contratto di concessione da cui fosse possibile evincere le finalità istituzionali perseguite con tale affidamento e le modalità con cui la società è chiamata a garantire il loro soddisfacimento.

Con nota di risposta del 6/2/2026 prot. Sez. n. 704 l'Ente ha specificato che "*L'affidamento della gestione dello stabilimento balneare 'Bagno Pietrasanta' alla società in-house Pietrasanta Sviluppo S.p.A. risponde a una precisa scelta strategica dell'Amministrazione, volta a garantire finalità di alto valore sociale*".

e di promozione territoriale che il libero mercato non riuscirebbe ad assicurare con le medesime modalità. La società agisce, in questo contesto, come vero e proprio braccio operativo del Comune, operando in un settore – quello balneare – che nel territorio versiliese è caratterizzato da dinamiche di mercato con prezzi d'accesso elevati. La missione affidata alla Pietrasanta Sviluppo non è dunque la massimizzazione del profitto, bensì la garanzia del diritto all'accesso all'arenile per l'intera comunità locale. Nello specifico, la gestione in-house è giustificata dai seguenti obiettivi di interesse generale: 1. Accessibilità sociale e tariffe agevolate: Lo stabilimento è strutturato per offrire servizi a tariffe calmierate, sensibilmente inferiori ai prezzi medi di mercato. Tale politica tariffaria è specificamente rivolta ai residenti del Comune di Pietrasanta, permettendo loro di fruire del proprio litorale a costi sostenibili. 2. Tutela delle categorie fragili: Il Bagno Pietrasanta rappresenta un presidio di inclusione sociale, con servizi dedicati e percorsi agevolati per le persone diversamente abili e per gli anziani, garantendo loro una fruizione del mare sicura, dignitosa e priva di barriere, non solo architettoniche ma anche economiche. 3. Supporto alle politiche per i minori: La struttura svolge una funzione essenziale nel supporto ai centri estivi e alle attività socio-educative per i minori. La disponibilità dello stabilimento come base operativa per i gruppi estivi comunali consente di offrire ai giovani del territorio opportunità di svago e socializzazione in un ambiente controllato e protetto. 4. Promozione Turistica e Decoro: Oltre alla funzione sociale, la società assicura standard qualitativi elevati che contribuiscono alla promozione dell'immagine turistica di Pietrasanta, mantenendo un equilibrio tra l'eccellenza dell'offerta e la funzione pubblica del bene demaniale.”

A tal fine l'Ente ha allegato alla risposta l'autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima della società Pietrasanta Sviluppo (autorizzazione n. 98 del 28/11/2008) e l'atto di concessione di arenile n. 107/2005 (Rep. n. 19183).

Nella risposta fornita in sede istruttoria, l'Ente ha motivato le ragioni che conducono a qualificare l'attività in esame come rientrante nel perimetro del servizio di interesse economico generale definito ai sensi dell'art. 2, lett. h) e i) del TUSP. Tuttavia, come esposto dal M.I. nella relazione conclusiva, dalla documentazione inviata non si rilevano chiaramente e in maniera dettagliata gli oneri posti a carico della società relativi al perseguimento delle finalità sociali illustrate dall'Ente. Nella risposta del contraddittorio l'Amministrazione ha preso atto *“che la documentazione storica agli atti non esplicita compiutamente il percorso logico-giuridico che ha sotteso tale affidamento”*.

3.1.2. Mancata evidenza del rispetto dei vincoli di destinazione dei proventi da parcheggio

La Società svolge per conto del Comune di Pietrasanta anche attività di vigilanza e accertamento delle violazioni sulle aree di sosta a pagamento e di scassetto dei parcometri. Dalla Relazione sulla gestione sul bilancio societario 2024 si trae che da tali servizi, nel 2024, è derivato un margine operativo lordo, che, a fronte di un importo complessivo di 282.904 euro riferito a tutti i centri di attività che fanno capo alla Società, è quantificato rispettivamente in 104.171 euro e 5.133 euro.

In presenza dei numerosi servizi svolti dalla Società del tutto avulsi dalla gestione dei parcheggi, alcuni dei quali hanno generato nel 2024 un margine lordo negativo, è necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che sia comunque garantita la destinazione dei proventi da parcheggi alle finalità di spesa di cui all'art. 7 comma 7 del Codice della Strada. Tale vincolo deve infatti essere rispettato in via sostanziale anche in caso di gestione dei parcheggi mediante società in house, quale articolazione organizzativa dell'ente. Come già precisato da questa Sezione (cfr. delib. n. 36/2025/PRSE), infatti, anche laddove il vincolo finalistico sia assicurato attraverso la specifica disciplina contrattuale, *“tenuto conto anche dei servizi ulteriori svolti dalla società rispetto a quelli strettamente legati alla gestione dei parcheggi, è indispensabile che il Comune assicuri l'aderenza sostanziale alla norma, esercitando la potestà di vigilanza e controllo”*.

Sulla base dei dati economici rilevati dalla Relazione sulla gestione non si può escludere con certezza che vi sia stato un utilizzo *“improprio”* dei proventi da parcheggi, utilizzati non solo per

la copertura dei costi del servizio, ma altresì a concorso indistinto dell'equilibrio economico della società, sanando "perdite" subite in altre aree di attività.

Nel contraddittorio l'Amministrazione ha fornito adeguate rassicurazioni al riguardo chiarendo che *"La Pietrasanta Sviluppo S.p.A. opera esclusivamente come braccio operativo per le attività di vigilanza e scassetto, venendo remunerata dal Comune sulla base di un corrispettivo fisso stabilito dal contratto di servizio, indipendentemente dal volume degli incassi. La totalità dei proventi confluisce direttamente nelle casse dell'Ente, il quale ne garantisce la corretta destinazione normativa all'interno del proprio bilancio comunale"*.

3.1.3 Contenimento dei costi di funzionamento, tra cui i costi del personale (art. 20, co. 2 lett. f)

Per la società Pietrasanta Sviluppo S.p.a., nel precedente Piano 2024, erano stati programmati interventi di razionalizzazione dal lato dei costi, in particolare: *"prosecuzione degli interventi di contenimento dei costi di funzionamento sul solco degli indirizzi già assunti (es contenimento delle spese di personale, attuazione misure di efficientamento gestionale etc). Tali obiettivi prevedono: il miglioramento dei risultati della gestione caratteristica e della gestione finanziaria (al fine la Società dovrà proporre e relazionare agli uffici che gestiscono i contratti le ipotesi di riduzione dei costi e di miglioramento dei servizi); il contenimento/mantenimento della spesa per il personale e dei costi dei servizi al fine di ridurre l'impatto degli stessi sul bilancio della Società"* (cfr. Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023)

Occorre rilevare, tuttavia, che al termine del 2024 i dati di bilancio della Società non davano evidenza di una flessione dei costi di funzionamento e di personale: i primi, pari a 3,2 milioni a fronte dei 2 milioni del 2023 ed i secondi, pari a 1.147.830 euro rispetto a 1.050.848 euro del 2023.

A ciò si aggiunga che dalla nota integrativa allegata al bilancio societario 2024 si è rilevato l'incremento del 92% del compenso riconosciuto all'amministratore unico della Società, passato da 10.400 euro del 2023 a 20.000 euro (+ 9.600 euro). Con riferimento a tale aspetto, in risposta ai chiarimenti richiesti, l'Ente ha trasmesso il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 29/1/2024 nella quale è stato deliberato il nuovo importo del compenso, senza che, peraltro, la decisione risulti supportata sotto il profilo motivazionale. Il documento, inoltre, non contiene elementi a dimostrazione del rispetto del limite massimo al compenso di cui all'art. 11, comma 7 del TUSP. Condizione che, ad ogni modo, è stato possibile accertare in via d'ufficio.

In risposta al contraddittorio l'Amministrazione ha preso atto del rilievo formulato dal Magistrato Istruttore, assumendo l'impegno di portare la questione all'attenzione del Socio.

Il Collegio prende atto degli esiti dell'istruttoria e del contraddittorio e richiama l'Ente al corretto adempimento degli obblighi statuari di controllo sulla gestione ed organizzazione delle attività affidate alla Società, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative.

3.2. Gaia s.p.a. (quota detenuta 8,756%)

3.2.1. La Società Gaia s.p.a., gestore idrico della Toscana per le aree di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e le zone della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, è totalmente partecipata da Comuni. Il Comune di Pietrasanta detiene l'8,756% del capitale sociale.

La Società, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, ha per oggetto sociale l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti.

Sotto il profilo dell'attività svolta, la partecipazione risulta pienamente rispondente al doppio vincolo, di scopo e di attività, richiesto ai sensi dell'art. 4 TUSP: la produzione di beni e servizi strettamente necessari alle finalità istituzionali, prevista al comma 1, e l'individuazione di attività necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali, di cui al comma 2.

L'Ente riconduce la società alla categoria delle società "in house" sulla quale esercita un controllo analogo congiunto. La qualificazione viene ritenuta corretta, in presenza dei requisiti previsti per legge dall'art. 4, co. 4 e dall'art. 16 TUSP.

L'Ente ad esito dell'analisi sulle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ha espresso per la Società Gaia S.p.A. una valutazione finale di *"mantenimento senza interventi"*.

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il M.I., a conclusione dell'esame istruttorio, ha segnalato gli aspetti di seguito dettagliati.

3.2.2. Numero degli amministratori (art. 20, co. 2 lett. b e art. 11, co. 2 e 3 TUSP).

Il numero di amministratori al 31/12/2024 risulta inferiore al numero dei dipendenti, in conformità a quanto richiesto dalla legge. Tuttavia, rileva che la società si sia dotata di un organo di amministrazione collegiale (composto di tre membri) in luogo dell'amministratore unico a cui *"di norma"* dovrebbe essere affidata la gestione delle società controllate, ai sensi dell'art. 11, comma 2 TUSP. In risposta agli approfondimenti istruttori, l'Ente ha inviato la delibera assembleare del 13 agosto 2019 dalla quale, peraltro, non sembrano ricavabili gli elementi motivazionali prescritti dalla normativa, come pure non risulta essere stata data dimostrazione che nella scelta siano state opportunamente considerate le esigenze di contenimento dei costi. Sull'argomento, il Collegio rinvia al punto 2.2.3 delle osservazioni di carattere generale e alle controdeduzioni dell'Ente ivi riportate.

3.2.3. Errata indicazione dei contributi in conto esercizio

Oltre a quanto già segnalato nelle osservazioni di carattere generale al punto 2.2.2 in merito alla mancata precisazione della natura dei contributi in conto esercizio (voce A5 del conto economico), nel caso della società Gaia S.p.A. sono stati riportati nel Piano contributi in conto esercizio di 7.637.493 euro per il 2024, 5.843.386 per il 2023 e 4.815.353 euro per il 2022 (confermati a seguito di approfondimento istruttorio).

Tuttavia, in base alle informazioni reperibili dai bilanci societari attraverso il servizio Telemaco-Infocamere, essi risultano corrispondere alla sommatoria dei contributi c/impianti, c/esercizi e c/capitale e non invece riferibili univocamente ai contributi in conto esercizio. Inoltre, l'Ente non ha avuto cura di illustrare nell'ambito del Piano 2025 la natura dei ridetti contributi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella specifica voce del conto economico, con ciò evidenziandosi il profilo di criticità descritto al precedente punto 2.2.2.

Al riguardo si osserva che le somme che sono state contabilizzate alla voce A/5 presentano connotazioni diverse, dal momento che i contributi in conto esercizio costituiscono delle agevolazioni a supporto dei costi di gestione (principio contabile OIC n. 12), mentre i contributi in conto impianti (principio contabile OIC n. 16) identificano le erogazioni del soggetto pubblico finalizzate alla realizzazione di iniziative relative a investimenti fissi. Solo le prime, tuttavia, rappresentano un indicatore rilevante ai fini delle valutazioni sulla partecipazione dell'ente pubblico alla compagine societaria. Ciò, soprattutto, ove si configurino come essenziali per la tenuta dell'equilibrio economico della società. Per tale motivazione è necessario che i contributi in conto esercizio siano chiaramente e univocamente identificati nel Piano di revisione.

In merito alla distinzione della natura dei contributi contabilizzati nella voce A5 del Conto Economico, l'Amministrazione ha controdedotto che *"la redazione del bilancio d'esercizio e la conseguente classificazione contabile delle somme (ai sensi dei principi OIC 12 e OIC 16) restano in capo alla società partecipata"*. Ha inoltre allegato la documentazione ricevuta dalla Società a

giustificazione dell'imputazione contabile adottata, con la distinzione tra contributi a supporto della gestione e quelli destinati a investimenti fissi.

Il Collegio prende atto delle delucidazioni fornite e ribadisce l'importanza che la differenziazione delle tipologie di contributi in base alla loro natura, indipendentemente dalle operazioni di classificazione seguite nel bilancio societario, sia, in futuro, opportunamente rilevata nel Piano di revisione approvato dall'Ente.

3.3. Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica s.r.l. della Provincia di Lucca - "E.R.P. Lucca s.r.l." - (quota detenuta 7,35 %)

3.3.1. E.R.P. Lucca s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente dal Comune di Pietrasanta, che detiene il 7,35 per cento del capitale sociale.

La società ha per oggetto sociale le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale della Toscana n. 77/1988, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni. Le attività di competenza sono dettagliatamente indicate all'art. 4 dello Statuto, nel quale si precisa che le stesse sono svolte prevalentemente in favore dei soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi, nonché secondo le direttive impartite da LODE (Comuni riuniti nell'ambito provinciale).

Nel Piano di revisione 2025 il Comune di Pietrasanta riconduce E.R.P. Lucca S.r.l. alla categoria delle "società in house". Una qualificazione che era già stata ritenuta corretta da questa Sezione nella delibera n. 68/2022/VSG relativa al Piano di revisione periodica del Comune di Lucca e più recentemente con delibera n. 180/2025/VSG relativamente alle partecipazioni possedute dal Comune di Capannori.

L'art. 16, comma 1, dello Statuto assicura l'ulteriore requisito del controllo analogo congiunto riservandolo ai soci pubblici che lo esercitano mediante l'assemblea, la nomina degli organi sociali e un apposito Comitato di Controllo Analogo Congiunto.

Con riferimento alla condizione posta dall'art. 4, comma 4, del TUSP, il M.I. concorda con le valutazioni espresse nel Piano, atteso che, dall'esame dello Statuto e degli altri documenti acquisiti in istruttoria, si evince che E.R.P. Lucca s.r.l. ha come oggetto sociale esclusivo attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che, nella fattispecie, sono caratterizzate dalla produzione di un servizio di interesse generale riconducibile alle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

L'Ente ad esito dell'analisi sulle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ha espresso per E.R.P. Lucca s.r.l. una valutazione finale di *"mantenimento senza interventi"*.

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il M.I., a conclusione dell'esame istruttorio, ha ritenuto di segnalare gli aspetti di seguito dettagliati.

3.3.2. Numero degli amministratori (art. 20, co. 2 lett. b e art. 11, co. 2 e 3 TUSP).

Il numero di amministratori al 31/12/2024 risulta inferiore al numero dei dipendenti, in conformità a quanto richiesto dalla legge. Tuttavia, rileva che la società, pur essendo a controllo pubblico, si sia dotata di un organo di amministrazione collegiale composto di cinque membri. A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha risposto con l'invio dell'estratto del verbale dell'Assemblea dei soci di E.R.P. Lucca S.r.l. del 12 giugno 2025, peraltro inconferente rispetto al periodo di osservazione oggetto dell'istruttoria. In disparte tale aspetto, nel documento, ad ogni modo, non risultano

espresse le motivazioni della scelta di affidare la governance societaria ad un consiglio di amministrazione anziché da un amministratore unico, come non risulta essere stata data dimostrazione che siano state opportunamente considerate le esigenze di contenimento dei costi.

Il Collegio, in relazione a tale aspetto, rinvia a quanto osservato al punto 2.2.3 e alle controdeduzioni dell'Ente ivi riportate.

3.4. RetiAmbiente SpA (quota detenuta 3,138%)

3.4.1. RetiAmbiente S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Pietrasanta in misura pari al 3,138% del capitale sociale. La società, qualificata come in house e a controllo analogo congiunto, opera come capogruppo (esercitando anche le attività tipiche di una holding industriale operativa) di un insieme di società operative locali (SOL) controllate integralmente, anch'esse *in house providing*, sulle quali i Comuni che ne ricevono le prestazioni esercitano il "controllo analogo congiunto" (si tratta dei comuni che nel tempo hanno previsto operazioni di aggregazione societaria conferendo a RetiAmbiente le proprie partecipazioni nelle società precedentemente affidatarie del servizio a livello comunale). Ai sensi dell'art. 3 dello statuto di RetiAmbiente, infatti, la società può assumere o detenere partecipazioni nelle società di gestione del servizio integrato di rifiuti già operanti nel territorio dell'ATO Toscana Costa e la società *"detiene tali partecipazioni fino alla loro incorporazione, secondo i piani di razionalizzazione definiti dai comuni soci ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016"*.

L'Ente ad esito dell'analisi sulle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ha espresso per RetiAmbiente S.p.A. una valutazione finale di *"mantenimento senza interventi"*.

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il M.I., a conclusione dell'esame istruttorio, ha ritenuto di segnalare gli aspetti di seguito dettagliati.

3.4.2. Numero degli amministratori (art. 20, co. 2 lett. b e art. 11, co. 2 e 3 TUSP).

Il numero di amministratori al 31/12/2024 risulta inferiore al numero dei dipendenti, in conformità a quanto richiesto dalla legge. Tuttavia, rileva che la società, pur essendo a controllo pubblico, si sia dotata di un organo di amministrazione collegiale (composto di cinque membri). Il Collegio, in relazione a tale aspetto, per motivi di sintesi, rinvia a quanto osservato al punto 2.2.3 e alle controdeduzioni dell'Ente ivi riportate.

Si aggiunge, peraltro, che nell'atto di nomina è stato indicato il compenso riconosciuto agli amministratori, con la precisazione di aver tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi (peraltro ritenuta dall'assemblea dei soci assorbita dalle prevalenti ragioni di adeguatezza organizzativa). Si legge che i relativi valori, invariati rispetto al CdA cessato, risultano *"adeguati ed inferiori a quelli ipotizzabili per gli amministratori di una società delle dimensioni e dell'importanza di RetiAmbiente, avuto riguardo al limite massimo stabilito dal TUSP e nelle more del provvedimento del MEF"*.

Le argomentazioni esplicitate in ordine al vincolo di contenimento dei compensi agli amministratori non appaiono pienamente adeguate a soddisfare l'esigenza di motivazioni analitiche richiesta dall'art. 11, co.3 e 7 TUSP e confermata nelle indicazioni contenute nell'Orientamento del 10/6/2019 del MEF.

3.4.3. Contenimento dei costi di funzionamento, tra cui costi del personale (art. 20, co. 2 lett. f)

Dal bilancio societario 2024 i costi di funzionamento, ivi compresi quelli di personale, risultano in crescita rispetto al precedente anno: i primi passano da 240,4 milioni del 2023 a 276,1 milioni nel

2024; il costo del personale passa da 1,8 milioni del 2023 a 2,6 milioni nel 2024. In assenza di una analisi dettagliata dei costi che integri i dati di bilancio con un corredo informativo esplicativo delle dinamiche espansive della spesa (analisi che avrebbe dovuto trovare sede nell'apposita relazione tecnica), la scelta di non adottare misure di razionalizzazione sul lato dei costi appare carente sotto il profilo motivazionale.

Al riguardo l'Ente in sede di contraddittorio ha rappresentato che *"sebbene la società sia stata costituita nel 2011, la sua effettiva piena operatività quale Gestore Unico del servizio integrato dei rifiuti per l'ATO Toscana Costa ha avuto inizio solo dal 1° gennaio 2021. Tale recente passaggio al modello di gestione unitaria ha comportato una complessa fase di riorganizzazione strutturale e di consolidamento dei flussi informativi tra le ex aziende locali e la capogruppo. Per tale ragione, l'analisi dei costi di funzionamento e delle dinamiche di spesa deve necessariamente tenere conto della giovane età operativa del modello "in-house providing" di ambito. Si precisa, inoltre, che le specifiche scelte in ordine all'organizzazione dei costi e alle dinamiche espansive della spesa rientrano nell'autonomia gestionale e nelle prerogative decisionali della Società stessa."*

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e, in ordine alle prerogative decisionali della Società sulle politiche di spesa, ribadisce le considerazioni esposte al precedente punto 2.1.

3.4.4. Mancata indicazione dei contributi in conto esercizio

Il Piano indica per la società RetiAmbiente s.p.a. contributi in conto esercizio pari a 104.334 euro nel 2024. In fase istruttoria il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti in merito alla tipologia e alla provenienza di tali contributi e l'Ente ha precisato che l'importo *"non si riferisce a versamenti effettuati dal solo Comune di Pietrasanta, bensì al totale dei contributi in conto esercizio incassati dalla società Retiambiente S.p.A. a livello globale. Provengono principalmente dai Comuni soci e dall'ATO Toscana Costa per garantire che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti resti in equilibrio economico."*

Il Collegio, sul punto, rinvia alle considerazioni esposte nel precedente punto 2.2.2.

3.4.5. Mancata indicazione di alcune partecipazioni indirette

All'interno del Piano 2025 il Comune di Pietrasanta ha censito anche le partecipazioni indirette possedute per il tramite di RetiAmbiente Spa, essendo, quest'ultima, società controllata dall'Ente. Le partecipazioni indirette presenti nel Piano, tutte al 100% detenute da RetiAmbiente Spa, sono: Geofor s.p.a., Rea Rosignano Energia Ambiente s.p.a., Ersu s.p.a., Elbana Servizi Ambientali s.p.a., Ascit s.p.a., Sea Ambiente s.p.a., Lunigiana Ambiente s.r.l., Aamps s.p.a. e Garfagnana Ecologica Ambiente s.r.l.. Per tutte, le attività di verifica da parte del Comune si sono concluse con esito di *"mantenimento senza interventi"*

Dai dati reperiti in fase istruttoria è risultata, ad oggi, la partecipazione di RetiAmbiente s.p.a. anche in Asmiu s.r.l. e in RetiAmbiente Carrara s.r.l. (al 100%) e in Revet s.p.a. (0,468%).

Le prime due società non sono state citate nel Piano, mentre Revet s.p.a., seppur citata tra le partecipazioni indirette, non è stata oggetto dell'attività ricognitiva.

Si ricorda a tal proposito che l'art. 20 TUSP disegna – al fine di tutelare l'interesse pubblico – un perimetro di applicazione della ricognizione obbligatoria che raggiunge tutte le partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità e ravvisa la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci (cfr. Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR, deliberazione n. 22/2018/INPR e deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/2020/REF).

In sede di contraddittorio, l'Ente sul punto ha ricondotto tale omissione alla complessità tecnica connessa alla ricognizione delle partecipazioni di secondo e terzo livello facenti capo alla capogruppo Reti Ambiente S.p.A e, prendendo atto della necessità di una completa trasparenza del perimetro societario, ha assunto l'impegno *"a sanare tale mancanza inserendo e analizzando puntualmente le suddette società nel prossimo Piano di razionalizzazione periodica, garantendo così il pieno allineamento della rendicontazione alle prescrizioni del TUSP."*

Il Collegio prende atto, precisando che quanto comunicato dall'Ente verrà verificato in occasione dei controlli sul Piano di revisione 2026.

3.5. Società Consortile Toscana Energie Srl – CET Srl (quota detenuta 0,553%)

3.5.1. La società CET Srl è una centrale di committenza a totale partecipazione pubblica che, ai sensi della normativa regionale in vigore, opera quale soggetto aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

La quota di partecipazione del Comune di Pietrasanta al 31/12/2024, in base a quanto riportato all'interno del Piano, è pari allo 0,553% (in merito si veda il successivo punto 3.7.2).

Nel Piano di revisione 2025 il Comune di Pietrasanta riconduce CET Srl alla categoria delle "società in house": infatti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, la partecipazione al capitale di rischio è riservata ai soci pubblici e l'art. 5, ultimo comma, prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai comuni soci, e che l'ulteriore produzione rispetto al limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società (c.d. requisito dell'attività prevalente).

La Società è ricondotta al controllo analogo congiunto e dall'esame delle previsioni statutarie – in particolare degli artt. 11 e 20 dello Statuto – emergono indici sintomatici dell'esistenza di un controllo congiunto da parte di tutti i soci da realizzarsi mediante un Comitato di Indirizzo e Vigilanza; quest'ultimo è nominato dall'Assemblea dei soci, con *"funzioni di indirizzo strategico e di controllo in rappresentanza di tutti i Soci e nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione delle attività"*. Pur a fronte del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti per legge in tema di società (art. 11, comma 9, lett. d) TUSP), l'orientamento della Sezione è consolidato nel ritenere legittima tale scelta (*ex multis*, delib. SRC Toscana n. 180/2025/VSG).

L'Ente ad esito dell'analisi sulle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ha espresso per la società CET Srl una valutazione finale di *"mantenimento senza interventi"*, motivando che la partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il vincolo di scopo evidenziato dall'Ente si combina con il vincolo di attività, essendo l'oggetto della Società rispondente all'art. 4, comma 2, lett. e) TUSP. Risulta pertanto rispettato il requisito richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. a) del testo unico.

Ad esito dell'attività istruttoria svolta, il M.I. ha ritenuto di segnalare quanto segue.

3.5.2. Esatta determinazione della partecipazione dell'Ente al capitale sociale

In merito alla partecipazione posseduta dal Comune di Pietrasanta, il M.I. rilevava in fase istruttoria una discrepanza tra il dato riportato all'interno del Piano e quanto ricavabile dalle informazioni tratte dal servizio Telemaco-Infocamere e sul sito web della Società. Infatti, a fronte della percentuale dello 0,553% indicata nel Piano e confermata dall'Ente in istruttoria, dall'elenco

dei soci presente sul sito web della società, come pure dalla visura camerale presente su Telemaco-Infocamere, la partecipazione del Comune di Pietrasanta risulterebbe pari allo 0,542%.

Sul punto l'Ente, in sede di contraddittorio, ha assunto l'impegno a provvedere tempestivamente alla verifica formale con la società e con il registro delle imprese, al fine di accertare *"l'esatta entità della quota e le ragioni dello scostamento. Una volta ottenuta la conferma ufficiale, l'Amministrazione si impegna a correggere il dato in tutti gli atti di ricognizione e nel prossimo Piano di razionalizzazione"*.

Il Collegio prende atto precisando che quanto comunicato dall'Ente verrà verificato in occasione dei controlli sul Piano di revisione 2026.

3.5.3. Numero degli amministratori e compensi (art. 20, co. 2 lett. b e art. 11, co. 2 e 3 TUSP).

Il numero di amministratori al 31/12/2024 risulta inferiore al numero dei dipendenti, in conformità a quanto richiesto dalla legge. Tuttavia, rileva che la società, pur essendo a controllo pubblico, si sia dotata di un organo di amministrazione collegiale (composto di tre membri) e nel verbale dell'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori, reperito in fase istruttoria, la motivazione della scelta è stata formulata in via generica, ovvero *"al fine di garantire una adeguata rappresentatività alla compagine sociale composta da un numero elevato di soci"*. Si rinvia, al riguardo, alle osservazioni generali di cui al punto 2.2.3.

Inoltre, il campo della scheda MEF relativo al compenso degli amministratori non risulta compilato. In istruttoria, l'Ente ha riferito che per il 2024 è stato definito un compenso pari a complessivi 14.542 euro. Tale importo, tuttavia, non trova riscontro nella Nota Integrativa al bilancio societario al 31/12/2024, in cui si afferma che *"la società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate"*.

Il chiarimento è stato confermato in contraddittorio con la precisazione che la quota non si riferisce a compensi del collegio *"bensì ai rimborsi spese sostenuti dai componenti dello stesso"*.

In un'ottica sostanziale, si rileva che il compenso indicato dall'Ente per il 2024 risulta in aumento per il terzo anno consecutivo: era pari a 10.976 euro nel 2023 e a 7.212 euro nel 2022 (annualità rispetto alla quale il compenso complessivo risulta raddoppiato).

Il Collegio valuta che tale andamento avrebbe richiesto l'esplicitazione delle argomentazioni svolte al momento della revisione degli importi, sotto il profilo della congruità del compenso rispetto alle esigenze di contenimento dei costi.

3.5.4. Contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f)

Dal bilancio societario 2024 i costi di personale risultano in crescita rispetto al precedente anno passando da 1,8 milioni del 2023 a 2,6 milioni nel 2024. In assenza di una analisi dettagliata dei costi che integri i dati di bilancio con un corredo informativo esplicativo delle dinamiche espansive della spesa (analisi che avrebbe dovuto trovare sede nell'apposita relazione tecnica).

Il Collegio, in linea con quanto già rappresentato dal M.I., la scelta di non adottare misure di razionalizzazione sul lato dei costi di personale, non appare adeguatamente motivata.

3.6. Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa (quota detenuta 0,61%)

3.6.1. Internazionale Marmi e Macchine Carrara s.p.a. (IMMC s.p.a.), è una società pubblico-privata partecipata direttamente dal Comune di Pietrasanta per una quota dello 0,61%. Le quote pubbliche maggioritarie sono possedute dal Comune di Carrara (40,82%) da Regione Toscana (36,40%).

La Società ha quale oggetto sociale: i) lo svolgimento di attività promozionale in favore dell'industria lapidea e dell'artigianato del marmo, in Italia ed all'estero; ii) l'assistenza alle imprese del settore, 60 attraverso centri di documentazione, ricerca e sperimentazione; iii) la gestione del complesso fieristico di Marina di Carrara (art. 2 dello Statuto, reperito su Telemaco-Infocamere). Come da visura estratta da Telemaco-Infocamere, l'attività prevalente svolta dalla società è quella fieristico-congressuale; pertanto, IMMC ricade nel perimetro applicativo di cui all'art. 4, comma 7, del TUSP, alla stregua del quale sono ammesse le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Ad esito dell'attività di ricognizione alla data del 31/12/2024 il Comune valuta la partecipazione in termini di *"mantenimento senza interventi"*. Va al riguardo precisato che, essendo stato depositato in data 23 dicembre 2025 il bilancio societario 2024 (quindi successivamente all'adozione del Piano 2025), l'esito finale della valutazione dell'Ente non ha tenuto conto degli elementi economico-patrimoniali e dei risultati gestionali più aggiornati.

A conclusione dell'esame del Piano 2025 e degli approfondimenti istruttori svolti, il M.I. ha ritenuto di segnalare la seguente criticità.

3.6.2. Assenza di motivazione della scelta di mantenimento della società

Oltre a quanto già riportato al punto 2.1, a cui si rimanda per completezza, occorre precisare che la scelta di mantenimento senza interventi per la Società IMMC SpA rappresenta un cambio di orientamento rispetto alla procedura di razionalizzazione prevista nei piani precedenti, a far data dal 2015. Infatti, con deliberazione n. 8 del 30/03/2015 (Piano razionalizzazione società partecipate ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti legge stabilità 2015) il Consiglio comunale autorizzava la cessione delle azioni relative alla società. Con successive deliberazioni n. 53 del 30 settembre 2017 (Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016), nn. 45/2018 e 82/2019 in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni imposta dall'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, il Consiglio comunale ribadiva ulteriormente la non sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione.

Nel Piano 2025 l'Ente dichiara che, a seguito del Piano di risanamento approvato dalla società e del controllo congiunto attuato da Regione Toscana e Comune di Carrara *"viene di fatto a mancare la motivazione per la quale il Consiglio Comunale aveva deliberato la dismissione e pertanto se ne delibera il mantenimento."* Si legge, infatti, nella scheda allegata al Piano che *"Regione Toscana ed il Comune di Carrara hanno attivato attraverso patti para sociali un più pressante controllo congiunto affinché gli obiettivi di risanamento, in particolare il contenimento dei costi di funzionamento ed il mantenimento della liquidità aziendale, possano essere perseguiti"*.

In fase istruttoria, l'Ente, oltre a confermare l'assenza di condizioni attuali per cui la dismissione si renderebbe obbligatoria, ha precisato che il mutamento dell'orientamento dell'Ente rispetto ai piani precedenti è dovuto a tre fattori: *"1. Rilevanza Strategica e Territoriale: Il Comune di Pietrasanta conferma la propria partecipazione societaria al fine di intervenire attivamente nelle dinamiche di crescita del distretto lapideo, promuovendo sinergie economiche a beneficio diretto del tessuto imprenditoriale locale e dell'intero indotto territoriale 2. Convenienza Economica e Servizi: Il mantenimento della quota permette al Comune di partecipare attivamente alle politiche di sviluppo del distretto del marmo, favorendo sinergie che si traducono in vantaggi diretti per le imprese del territorio e, di riflesso, per l'indotto comunale. 3. Prospettive di Rilancio: Il Comune ritiene che la partecipazione consenta di monitorare da vicino i processi di internazionalizzazione del settore, funzione non delegabile a soggetti privati esterni senza perdere il coordinamento pubblico sulle linee di sviluppo locale."*

Preso atto della valutazione “postuma” fornita in istruttoria, il Collegio esprime perplessità in merito all’effettivo coinvolgimento dell’Ente nelle politiche di sviluppo del distretto marmifero, considerata la percentuale pulviscolare detenuta da Pietrasanta. Inoltre, le risultanze del bilancio societario 2024, depositato - come detto - in un momento successivo all’approvazione del Piano, mostrano che la società ha ottenuto un risultato d’esercizio negativo di 443.232 euro e costi di produzione in aumento di circa 1 milione rispetto al 2023.

In contraddittorio l’Amministrazione, preso atto delle perplessità espresse nella relazione conclusiva del M.I. circa l’effettivo peso decisionale dell’Ente sulle politiche societarie e, quindi, sulla convenienza e opportunità di mantenere la partecipazione, anche alla luce del peggioramento del quadro economico-finanziario della Società, *“riconosce che il mutato scenario economico e l’andamento gestionale della società impongono una nuova e approfondita riflessione sulla convenienza strategica del mantenimento della quota. Pertanto, in occasione del prossimo Piano di revisione ordinaria, l’Ente si impegna a rivalutare complessivamente la partecipazione alla luce dei principi di efficienza e razionalizzazione della spesa, verificando se l’interesse pubblico sotteso alla presenza nel distretto marmifero sia ancora attuale o se sia più opportuno procedere alla dismissione della partecipazione.”*

Il Collegio valuta positivamente le considerazioni espresse dall’Amministrazione.

3.6.3. Mancata indicazione dei contributi in conto esercizio

In merito a quanto già segnalato al punto 1.3, con riguardo alla mancata precisazione della natura dei contributi in conto esercizio nella voce A5 del conto economico, si rileva la mancata indicazione dei contributi in conto esercizio per il 2024 (in considerazione della mancata disponibilità del bilancio societario al momento della predisposizione del Piano di revisione ex art. 20 TUSP). In fase istruttoria il Magistrato Istruttore chiedeva chiarimenti in merito alla tipologia e alla provenienza dei contributi indicati nel Piano per le annualità precedenti, in considerazione degli importi significativamente elevati. L’Ente con la nota di risposta già citata ha precisato trattarsi di contributi che provengono da terzi, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni di dettaglio.

Il Collegio sul punto rinvia alle considerazioni contenute al punto 2.2.3. delle osservazioni generali, pur tenendo conto di quanto rappresentato dall’Ente in sede di contraddittorio e precisamente che *“L’Ente prende atto del rilievo circa l’insufficienza del dato generico ("contributi da terzi") e si impegna a colmare la carenza informativa nella prossima analisi tecnica per consentire una valutazione compiuta sulla sostenibilità economica della partecipazione”*.

Il Collegio prende atto precisando che quanto comunicato dall’Ente verrà verificato in occasione dei controlli sul Piano di revisione 2026.

3.7. Toscana Energia S.p.A. (quota detenuta 0,069%)

Toscana Energia S.p.A. è una società mista pubblico-privata, partecipata dal Comune di Pietrasanta in forma diretta per una percentuale pulviscolare dello 0,069% del capitale. La Società opera nella gestione del servizio di distribuzione del gas, nell’erogazione di energia elettrica, calore ed altre forme di energia. La partecipazione, ritenuta non coerente con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, è stata oggetto di precedenti interventi di razionalizzazione a partire dal 2015. Con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 17 luglio 2018, l’Ente ha dato avvio alla procedura di dismissione della partecipazione. L’Ente ha confermato, anche nel Piano 2025, la volontà di proseguire nel percorso di cessione della partecipazione, ma la procedura di vendita è tuttora in corso a causa del contenzioso sorto nell’ambito della stessa.

3.8. Versilia Acque (quota detenuta 11,46%)

La Società è partecipata dal Comune di Pietrasanta nella quota del 11,46%. Svolge la propria attività nella gestione e realizzazione di impianti idroelettrici e per la gestione di servizi pubblici per Comuni. Si tratta di società in liquidazione il cui percorso, già avviato dalla Società sulla base del Piano operativo di razionalizzazione nel 2015, è stato confermato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, secondo le modalità e i termini indicati nella deliberazione consiliare n. 57/2015. Nel Piano 2025 si conferma dunque il proseguimento della procedura di liquidazione, con le modalità e i termini già approvati.

3.9. CTT Nord s.r.l. (quota detenuta 0,493%).

La CTT Nord s.r.l. è una società mista, a capitale pubblico privato con quota maggioritaria detenuta dai soggetti pubblici (circa 80 comuni delle province di Livorno, Pisa Lucca e Massa Carrara). Il Comune di Pietrasanta detiene la quota dello 0,493%.

La Società ha gestito storicamente il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di riferimento, ma a seguito della riforma regionale del TPL e l'affidamento del servizio ad altro gestore, il Comune ha deliberato il recesso dalla Società, ritenuta non più strategica per le finalità istituzionali. Nel Piano l'Ente dichiara che nel 2024 ha incassato la somma di 172.411,51 euro a titolo di rimborso del capitale sociale. In risposta agli approfondimenti istruttori, l'Ente ha poi dichiarato l'impossibilità di *"influenzare/modificare/decidere circa le tempistiche di liquidazione della società."*

Nel prendere atto di quanto esposto dall'Ente con riferimento alle partecipazioni societarie di cui ai punti 3.7, 3.8, 3.9, il M.I. nella relazione conclusiva richiama l'attenzione sull'importanza che le azioni di razionalizzazione vengano realizzate entro tempi contenuti, anche in ragione di potenziali impatti pregiudizievoli sulle finanze comunali.

Sul punto l'Ente ha rappresentato in contraddittorio che *"l'Amministrazione condivide le preoccupazioni di codesta Ecc.ma Corte sulla necessità di concludere tali percorsi nel minor tempo possibile per salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Ente. Tuttavia, si precisa quanto segue:*

- *Per Toscana Energia S.p.A., la conclusione della procedura di dismissione è attualmente subordinata alla risoluzione di un contenzioso legale pendente, la cui definizione non rientra nella disponibilità immediata dell'Ente.*

- *Per Versilia Acque e CTT Nord s.r.l., le tempistiche sono dettate dai rispettivi organi liquidatori e dalle procedure concorsuali o di recesso previste dalla normativa vigente, sulle quali il Comune, data la natura minoritaria della partecipazione, non può esercitare poteri di accelerazione diretta.*

L'Amministrazione assicura che continuerà a monitorare con il massimo rigore l'evoluzione di tali procedure, impegnandosi a porre in essere ogni atto di propria competenza per sollecitare la chiusura delle liquidazioni e delle cessioni, riferendone puntualmente nel prossimo Piano di revisione ordinaria".

Il Collegio prende atto precisando che quanto comunicato dall'Ente verrà verificato in occasione dei controlli sul Piano di revisione 2026.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

- rileva, nei limiti di cui in parte motiva, le criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 dal Comune di Pietrasanta di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 9 dicembre 2025;

- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'organo di revisione del Comune di Pietrasanta.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Il Relatore
Lucia Marra
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 9 marzo 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)